

 www.unionecomuniterredelcampidano.it	      Pabillonis Samassi San Gavino Monreale Sardara Serramanna Serrenti Via Trento, 2 - c.a.p. 09037 San Gavino Monreale (SU) Tel. 070.93749201 - C.F. 03178680926 mail: protocollo@unionecomuniterredelcampidano.it - PEC: protocollo@pec.unionecomuniterredelcampidano.it
---	---

San Gavino Monreale, 10 luglio 2025

CIG: B78B17CAC8

Conferimento incarico triennale di responsabile per la protezione dei dati / data protection officer (RPD/DPO) presso l'Unione dei Comuni Terre del Campidano ed i comuni parte dell'Unione (Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna, Serrenti) – Condizioni contrattuali

RICHIAMATO l'avviso emanato con prot. 776 del 10.05.2025

Con la presente si precisano le condizioni contrattuali per l'affidamento dell'incarico in epigrafe tra:

BAROLI MARIO nato il 16/08/1988 a ORISTANO residente nel Comune di SAN SPERATE (SU) alla Via SANT'ANTONIO n. 16C in qualità di TITOLARE della Ditta (impresa esecutrice dell'appalto) SARDAT DI BAROLI MARIO avente sede legale in ITALIA nel Comune di ORISTANO (OR) alla Via SAN SATURNINO n. 36 e-mail COMMERCIALE@SARDAT.IT - PEC: SARDAT@PEC.IT telefono n. 3485972663 Codice Fiscale BRLMRA88M16G113M Partita IVA n. 01212760951

d'ora in avanti "incaricato"

e

DAVIDE URAS nato a Cagliari il 09/06/1971, in qualità di – giusto Decreto n. 8 dell'1.03.2025 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE dell'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO, con sede in via Trento n. 2, 09037 San Gavino Monreale (SU) – CF 03178680926

d'ora in avanti "amministrazione"

Le parti contraenti dispongono che a regolare il proprio rapporto contrattuale in ordine al conferimento di incarico in parola siano le seguenti clausole:

Art. 1 – Rinvio alle condizioni di cui all'avviso di manifestazione di interesse prot. 776 del 10.05.2025

Le parti fanno integrale rinvio alle disposizioni di cui alla manifestazione di interesse in rubrica, in particolare accettando che il rapporto contrattuale si intende volto all'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati / Data Protection Officer ex art. 37 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali / General

Data Protection Regulation (RGPD/GDPR) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, le cui attribuzioni sono quelle previste ai sensi della normativa come vigente oggi e per tutto il periodo dell'incarico, a favore i 7 enti ivi indicati (Unione dei Comuni Terre del Campidano, Comune di Pabillonis, Comune di Samassi, Comune di San Gavino Monreale, Comune di Sardara, Comune di Serramanna, Comune di Serrenti). I compiti dell'incaricato sono esemplificati, ma non si limitano, a quelli indicati nell'art. 2 dell'avviso di manifestazione di interesse. I requisiti di partecipazione indicati all'art. 4 dell'Avviso di manifestazione d'interesse si intendono posseduti dall'incaricato. Diversamente, od in caso del venir meno degli stessi per falsità dichiarativa di sorta, nonché nel caso si verifichi successivamente che i requisiti non erano posseduti dall'Incaricato, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 2 – Periodo dell'incarico

Rispetto quanto originariamente previsto nell'avviso di manifestazione di interesse, il periodo di incarico è a partire dal giorno 10 luglio 2025 fino al 09 luglio 2028, salvo che il rapporto di collaborazione sia interrotto precedentemente per motivi legittimi.

Art. 3 – Esigenze specifiche dell'Amministrazione e obblighi minimi

Sono richiamati, oltre ai compiti propri del ruolo, gli adempimenti di cui all'art. 6 dell'Avviso di manifestazione di interesse, che l'Incaricato accetta ed ai quali si deve ritenere contrattualmente obbligato.

Art. 4 – Offerta dell'incaricato

Si richiamano inoltre a far parte integrante della documentazione contrattuale le prestazioni offerte dall'incaricato in sede di presentazione della propria manifestazione di interesse (prot. 832 del 24.05.2025), in particolare nel documento preventivo di offerta.

Tali prestazioni migliorative offerte dall'incaricato sono da intendersi quali prestazioni aggiuntive ed ulteriori rispetto alle prestazioni sin qui richiamate, con l'esclusione di ogni capacità di limitarne la portata.

Art. 5 – Obbligo di presenza fisica minima presso gli enti

L'Incaricato ha l'obbligo di recarsi fisicamente in ciascuno degli Enti beneficiari con cadenza tendenzialmente semestrale, e quantomeno annuale, dandone previa comunicazione al referente privacy di cui all'art. 11, secondo comma. Tale obbligo di presenza si intende validamente realizzato anche con l'adempimento in presenza di qualunque adempimento normalmente previsto dalla normativa o dalla documentazione contrattuale e di offerta.

Art. 6 – Retribuzione dell'incarico

La retribuzione dell'incarico, per l'intero triennio, è quella offerta nella misura di € 16.780,00 (sedicimilasettecentootanta,00), per tutti i 7 enti e per l'intero incarico triennale. L'IVA non è dovuta, per dichiarazione dell'incaricato, ai sensi dell'art.1 commi 54-89, Legge 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 - Regime forfettario. La retribuzione sarà pagata dall'Amministrazione dietro presentazione

di regolare fattura elettronica posticipata trimestrale (€ 1.398,33 a trimestre) o con altra cadenza concordata preventivamente tra le parti. La cadenza dei pagamenti è concordata tempestivamente con il RUP. Il pagamento è soggetto ai preventivi controlli di regolarità contributiva e fiscale. In carenza di regolarità circa tali aspetti l'Amministrazione può lecitamente sospendere i propri pagamenti e distarli in favore delle amministrazioni creditrici che abbiano validamente comunicato e fatto valere il proprio credito. L'incaricato, in tali casi, non ha alcun titolo per ottenere rimborsi od interessi di sorta.

Nel caso in cui il rapporto contrattuale venga risolto anticipatamente, all'incaricato sarà liquidata la parcella spettante parametrata per il periodo di attività effettivamente svolto arrotondato ai quindici giorni, eventualmente detratta di eventuali more, penali o danni.

Art. 7 – Revisione del prezzo

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, in base alle indicazioni di cui alla tabella D1 ed alla Sezione III dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, si fa riferimento all'indice ISTAT legato al CPV 7900000-5 (Servizi giuridici) ed in particolare all'indice: PPS (prezzi alla produzione dei servizi – dati trimestrali BtoB - Business to Business) ATECO [691_692-702] Attività legali, contabilità, consulenza gestionale (691, 692, 702).

La rilevazione di partenza si deve intendere il valore relativo al Q2-2025. A partire dalla sottoscrizione del contratto, semestralmente, il RUP verifica la più recente rilevazione resa disponibile dall'ISTAT. Nel caso di un aumento o una diminuzione dell'indice oltre il 5%, provvede alla revisione del prezzo.

Verificato il rispetto dei requisiti per l'attivazione della clausola, il RUP calcola il valore percentuale della variazione dell'indice, e dispone un adeguamento dei prezzi in aumento o in diminuzione applicando al prezzo di aggiudicazione una variazione pari ad otto decimi (l'80%) del valore eccedente il 5% della variazione subita dall'indice. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

L'indice del trimestre di attivazione della clausola diviene nuovo indice di partenza per future revisioni del prezzo, in sostituzione di quello indicato al comma 2.

Art. 8 – Comunicazione agli enti beneficiari – Efficacia del contratto a favore degli enti terzi

A seguito della sottoscrizione del presente contratto, ne sarà inviata copia tramite invio via PEC agli indirizzi di protocollo degli altri Enti beneficiari ulteriori alla Stazione Appaltante (Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna, Serrenti), unitamente a copia dell'avviso di manifestazione di interesse ed all'offerta (preventivo) presentata dall'incaricato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 ss. del Codice civile, le parti stabiliscono che:

- a) gli enti terzi acquistano il diritto alle prestazioni contro l'incaricato per effetto della stipulazione;
- b) l'incaricato rinuncia, con la stipulazione, alla facoltà di revoca o modifica dell'offerta prima che il promittente dichiari di volerne profittare;
- c) la spendita del nome dell'incaricato quale DPO in qualunque atto rivolto al pubblico, o in ogni caso l'avvio delle attività contrattualmente previste presso uno degli enti terzi inclusa la comunicazione di cui all'art. 11, anche prima del termine di cui alla lettera seguente, importa l'accettazione tacita ed

irrevocabile delle prestazioni da parte di quell'Ente;

- d) nel caso del rifiuto degli enti terzi beneficiari di profittare della prestazione, espresso entro 10 giorni liberi dalla comunicazione di cui al primo comma, il compenso economico triennale di cui all'art. 6 è ridotto di 1/8 per ciascun ente che rifiuta la prestazione. L'incaricato è liberato dai propri obblighi nei confronti dell'Ente che ha opposto il rifiuto;
- e) il rifiuto da parte degli enti terzi beneficiari pervenuto oltre i 10 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, o dopo che si sia realizzata la fattispecie di cui alla lettera c), libera l'incaricato dai propri obblighi nei confronti dell'Ente che ha opposto il rifiuto. L'Unione dei Comuni Terre del Campidano ha, tuttavia, diritto di regresso verso l'Ente che ha opposto il rifiuto, per un ammontare pari ad 1/7 del compenso triennale di cui all'art. 6 se il rifiuto avviene entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, diversamente l'ammontare del diritto di regresso è calcolato su 1/7 del compenso triennale decurtato della quota relativa ai mesi solari interi trascorsi prima del rifiuto.

Art. 8 – Penali

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, le penali dovute per il ritardato o inesatto adempimento sono calcolate in misura giornaliera tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale determinato nella misura di € 16.780,00. La cornice edittale per le penali è dunque configurata tra € 8,39 ed € 25,17 per giorno di inadempimento. Salvo diversa disposizione, le penali si applicano anche nel caso in cui l'inadempimento sia posto in essere in uno solo degli enti beneficiari. Si applicano le seguenti penali:

- a) inosservanza dell'obbligo di presenza di cui all'art. 5, superiore all'anno: € 8,39 per ciascun giorno oltre l'anno dall'inizio dell'affidamento o dall'ultimo accesso, salvo reiterata indisponibilità degli Enti;
- b) mancato invio della documentazione, attestazioni, atti o documenti di sorta richiesti dalla Stazione Appaltante ai fini dei controlli amministrativi sulla regolarità dell'affidamento e sul permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'incaricato: € 25,17 per ciascun giorno di ritardo oltre 30 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante; nei casi di urgenza espressamente qualificati come tali nella richiesta, € 16,78 per ciascun giorno di ritardo oltre 15 giorni alla richiesta da parte della Stazione Appaltante, aumentati a € 25,17 dopo il 30mo giorno di ritardo;
- c) mancato invio della documentazione prevista dall'art. 14, secondo e terzo comma, entro 20 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante: penale di € 25,17 per ciascun giorno di ritardo oltre i 20 giorni previsti;
- d) mancato riscontro ad istanze degli interessati al trattamento dei dati rivolte al DPO: € 8,39 per ciascun giorno di ritardo oltre i 30 giorni dalla richiesta, il DPO è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento non gli è in alcun modo imputabile;
- e) mancata effettuazione del corso di formazione annuale in materia di riservatezza dei dati personali di cui all'art. 6, lett. a) dell'avviso di manifestazione di interesse: € 25,17 per ciascun giorno di ritardo oltre un anno e tre mesi dal precedente corso. Si dà atto che la formazione in materia per l'anno 2025 è già avvenuta; pertanto, il primo corso di formazione dovrà avvenire a partire dall'1.01.2026;

- f) mancata effettuazione del corso di formazione specifico di cui all'art. 6, lettera b) dell'avviso di manifestazione di interesse: € 8,39 per ciascun giorno di ritardo oltre l'anno e sei mesi;
- g) mancato rilascio dell'attestato nominativo ai partecipanti ai corsi di formazione: € 8,39 per ciascun giorno di ritardo oltre i 60 giorni dal corso;
- h) inadempienza dei tempi di risposta previsti dal preventivo di offerta, par. A, in particolare al 7 comma relativamente al servizio di supporto / assistenza a beneficio dei segretari comunali, dei responsabili di servizio e di tutto il personale degli Enti, salvo differenti tempistiche di risposta di caso in caso pattuite con ciascun Ente – eventuali dilazioni potrebbero essere necessarie allo studio di casi particolarmente complessi e per i quali non sia richiesto un parere in urgenza: € 8,39 per ciascun giorno di ritardo eccetto nel mese di agosto, € 25,17 per ciascun giorno di ritardo nel caso di data breach senza eccezioni;
- i) mancata fornitura di una utile consulenza di adeguamento documentale di cui al par. B del preventivo di offerta: € 16,78 per ciascun giorno di inadempienza oltre i 60 giorni dalla richiesta da parte del referente privacy dell'Ente;
- j) mancata effettuazione dell'audit iniziale di cui al par. C del preventivo di offerta: € 8,39 per ciascun giorno di ritardo oltre il primo anno dall'avvio dell'incarico;
- k) mancato invio al referente privacy dell'ente del report di assesment periodico canali web di cui al par. C del preventivo di offerta: € 8,39 per ciascun giorno di ritardo oltre il primo anno dall'avvio dell'incarico;
- l) mancato invio al RUP del report periodico di cui al par. C del preventivo di offerta: € 16,78 per ciascun giorno di ritardo oltre la cadenza prevista aumentata di 30 giorni;
- m) la violazione della lettera f) dell'art. 6 dell'avviso di manifestazione di interesse, fatta salva la produzione di adempimenti che diano adito a un conflitto di interessi in capo al DPO, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 6 del Reg. UE 2016/679;
- n) altre violazioni di clausole espressamente indicate nel presente contratto, nel preventivo di offerta o nell'avviso di manifestazione di interesse: da € 8,39 ad € 25,17 per ciascun giorno di inadempimento, in base alla gravità delle violazioni.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il RUP, eventualmente anche su proposta dei referenti privacy di cui all'art. 11, secondo comma, contesta via PEC la violazione contrattuale, circostanziandola in fatto ed in diritto, indicando la penale che ritiene applicabile. L'incaricato offre eventuali giustificazioni, osservazioni, eccezioni o modalità di recupero dell'inadempimento con proprio riscontro inviato via PEC all'indirizzo del protocollo. Il RUP, sulla base di quanto ricevuto, dispone definitivamente sull'applicazione delle penali contestate, confermandole, annullandole, ovvero sospendendole o riducendole, anche nelle more dell'esecuzione del recupero dell'inadempimento proposto dall'incaricato, da effettuarsi entro il termine perentorio prescritto dal RUP. In caso di superamento di detto termine, il RUP conferma senz'altro le penali senza sospensioni o riduzioni.

Le penali definitivamente confermate sono applicate in riduzione del successivo pagamento. La mancata applicazione delle penali costituisce giusto motivo per il rifiuto del pagamento, impedendone la liquidazione.

Art. 9 – Risoluzione

Fatta sempre salva l'applicabilità delle penali di cui all'art. 8, la Stazione Appaltante si riserva di procedere con la risoluzione del rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- a) il superamento dell'ammontare complessivo delle penali di cui all'art. 8 applicate durante l'affidamento, del valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale (€ 1.678,00);
- b) il persistente inadempimento che realizzi una delle fattispecie di cui all'art. 8, quando il perdurare dell'inadempimento per la singola fattispecie arrivi a determinare la possibilità di applicare una penale del valore del 5% dell'ammontare netto contrattuale (€ 839,00);
- c) la realizzazione di una delle fattispecie di cui all'art. 8, lettere a), d), h), i) j), k), n), posta in essere in 6 enti nel periodo di 365 giorni;
- d) l'inosservanza dell'obbligo di presenza di cui all'art. 5, protratta oltre un anno e due mesi in uno qualsiasi degli Enti;
- e) il mancato intervento in assistenza in caso di data breach in tempo utile al rispetto dei termini obbligatori di notifica (72 h dalla rilevazione della violazione);

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del RUP, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'incaricato a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Il contratto può altresì essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l'adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di persistente inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto. Costituiscono senz'altro clausole essenziali quelle di cui agli artt. 2 e 6 dell'Avviso di manifestazione di interesse.

Art. 10 - Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- a) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- b) spese sostenute dall'appaltatore;

Art. 11 – Responsabile del progetto – Referenti privacy per ciascun ente

Il responsabile unico del progetto è il responsabile del Servizio Affari Generali dell'Unione dei Comuni Terre

del Campidano, Davide Uras.

Ciascun Ente comunica quanto prima possibile al protocollo dell'Unione ed all'incaricato all'indirizzo PEC indicato in epigrafe del contratto, il nominativo ed i contatti mail e telefonici del proprio referente privacy. Il referente privacy:

- a) collabora con il RUP segnalando ogni anomalia o notizia rilevante circa l'esecuzione del contratto ed il buon risultato dell'adempimento delle prestazioni previste, inclusa la proposta di applicazione delle penali o delle altre cause di risoluzione del contratto;
- b) collabora con il DPO incaricato, fungendo da punto di contatto al fine di agevolare le operazioni del DPO e la diffusione di informazioni, notizie, aggiornamenti, nonché il coordinamento di appuntamenti ed accessi del DPO nella struttura comunale di appartenenza affinché avvengano con il massimo profitto e con la partecipazione di tutti gli organi, responsabili di servizio, uffici e dipendenti interessati;
- c) collabora con il servizio Affari Generali e Personale dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano per l'eventuale co-organizzazione degli appuntamenti di formazione, anche sovracomunali, e per ogni attività di consultazione e proposta circa il buon andamento dell'incarico, anche al fine di futuri nuovi affidamenti o reincarichi.

Art. 12 – Accettazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice civile, l'Incaricato dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 (Pagamenti), 8 (Penali), 9 (Risoluzione), e 10 (Recesso).

Art. 13 – Allegati parte integrante del presente contratto

Sono allegati al presente contratto, del quale costituiscono parte sostanziale ed inscindibile:

- a) Avviso di manifestazione di interesse prot. 776 del 10.05.2025;
- b) Preventivo di offerta per il servizio pervenuto con prot. prot. 832 del 24.05.2025;
- c) Dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali, economici e professionali da parte dell'incaricato prevenuta con prot. 832 del 24.05.2025;

Si considerano altresì parte del presente contratto, ancorché non fisicamente allegati, i seguenti atti che l'incaricato sottoscrive in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto:

- d) Il patto di integrità di cui alla D.G.R. n. 2/16 del 15.1.2025;
- e) Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.
- f) Il codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'Unione dei Comuni Terre del Campidano, approvato con D.G.U. n. 8 del 15.09.2022.

Art. 14 – Incarico conferito – Disciplina applicabile

Non si applica la disposizione di cui all'art. 1, c. 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi del quale si prevede che "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione",

in quanto rientrante tra gli incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge. <https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=4542>

Art. 15 – Comunicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Alla procedura è attribuito il codice CIG **B78B17CAC8**

Ai fini della sottoscrizione, l'incaricato comunica propria dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Si fa rinvio all'art. 11 dell'avviso di manifestazione d'interesse.

Per la Stazione Appaltante
Il Responsabile del Servizio
Davide Uras

L'incaricato
Ditta SARDAT di Baroli Mario
Dott. Baroli Mario



(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)